

- Academy FPA -



- Academy FPA -

#forumpa2016

Come il Regolamento Europeo eIDAS
cambierà la gestione di documenti, fatture elettroniche ed e-procurement

Daniele Tumietto

Definizioni di eIDAS

eIdentification

processo in cui si usano i dati di autenticazione personale in forma elettronica

eAuthentication

processo elettronico che consente di confermare identificazione elettronica, origine, integrità di dati in forma elettronica
Fare clic per inserire il contenuto




Definizioni di eIDAS

eSignature

FE: dati allegati o connessi con associazione logica ad altri dati usati per firmare.

FEA: con anche questi requisiti: connessa unicamente al firmatario, idonea ad identificare il firmatario, sotto controllo esclusivo del firmatario, collegata ai dati sottoscritti consentendo l'identificazione di ogni successiva modifica.

FEQ: con anche questi requisiti: creata da un dispositivo qualificato per la creazione di FE, basata su un Certificato Elettronico Qualificato.



Definizioni di eIDAS

eSeal


Sigillo Elettronico

Sigillo Elettronico Avanzato

Non possono aver negati effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in giudizio se non hanno requisiti del SEQ.

Sigillo Elettronico Qualificato


Godono di presunzione legale di integrità e provenienza dei dati



Definizioni di eIDAS

Servizio fiduciario:


servizio elettronico consistente in :
creazione, verifica e convalida di FE, SE o validazioni
temporali, servizi di recapito certificato e certificati relativi a
tali servizi, oppure
creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione
di siti web, oppure
conservazione di FE, SE o certificati elettronici di tali servizi
servizio fiduciario qualificato
è un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti definiti nel
regolamento eIDAS




Efficacia giuridica di eIDAS

da Direttiva
a
Regolamento Europeo

- Academy FPA -




Regolamento UE 910/2014



Direttiva 2014/55/UE

- Academy FPA -



Come si applica il Regolamento eIDAS



Situazione attuale con la Direttiva in vigore:

- le caselle a sfondo verde rappresentano le norme di recepimento dell'Italia, ogni Stato membro dell'UE ha le proprie
- Le caselle blu indicano norme (tecniche e legali) europee, il richiamo agli standard (norme tecniche) è a discrezione di ogni Stato membro



Situazione dal 1 luglio 2016 con l'abrogazione della Direttiva: il Regolamento è immediatamente applicabile senza norme di recepimento nazionali e stabilisce, salvo poche eccezioni, che gli atti esecutivi richiamino gli standard




1. PEC
2. conservazione documenti

1. Obbligo qualificazione ed accreditamento del fornitore
2. Obbligo piano di continuità
3. Notifica violazioni

1. Sigillo elettronico
2. Creazione e validazione FE e SE
3. Conservazione FE, SE e certificati
4. Recapito certificato

CAD
CAD



eIDAS
eIDAS?

- Academy FPA -



PROBLEMI IRRISOLTI

eIDAS – CAD

Quale evoluzione?

- Academy FPA -



Il riconoscimento reciproco

- ✓ Informare dell'esistenza di un sistema nazionale identificazione elettronica per l'accesso ai propri servizi pubblici
- ✓ Riconoscere i sistemi di identificazione elettronica notificati da altri Stati membri per l'accesso transfrontaliero ai servizi on-line
- ✓ Deve fornire una sistema di autenticazione online gratuito per la sua identificazione elettronica notificata
- ✓ È responsabile per l'identificazione univoca delle persone e per l'autenticazione
- ✓ Può consentire al settore privato di utilizzare sistemi di identificazione notificati.



Vigilanza sui fornitori di servizi fiduciari

- adozione misure tecniche e organizzative per gestire i rischi sulla sicurezza dei servizi offerti
- adozione misure per prevenire gli incidenti di sicurezza
- informare le parti interessate degli effetti negativi di eventuali incidenti
- violazioni di sicurezza o le perdite di integrità significative devono essere notificate all'ente di vigilanza (entro 24 ore dal rilevamento)
- in caso di violazione della sicurezza o la perdita di integrità con effetti negativi su una persona fisica o giuridica, notifica va fatta anche a quest'ultimi soggetti




I servizi fiduciari (Trusted Services)

Con il termine servizio fiduciario si indica un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi:

- ✓ creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici,
- ✓ validazioni temporali elettroniche,
- ✓ servizi di recapito elettronico certificato,
- ✓ certificati relativi a tali servizi; oppure
- ✓ creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; oppure
- ✓ conservazione firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi.

- Academy FPA -



I servizi fiduciari qualificati

I servizi fiduciari di:

- ✓ emissione certificati per firme e sigilli elettronici
- ✓ verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici,
- ✓ validazioni temporali elettroniche,
- ✓ recapito elettronico certificato,
- ✓ emissione di certificati di autenticazione di siti web
- ✓ conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi.

Possono chiedere al proprio ente di vigilanza (AgID per l'Italia) di ottenere la qualificazione



- Academy FPA -




I servizi fiduciari qualificati

sigillo elettronico: dati in forma elettronica, acclusi o connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi


sigillo elettronico qualificato: un SE avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici

certificato di autenticazione di sito web: un attestato che consente di autenticare un sito web e collega il sito alla persona fisica o giuridica a cui il certificato è rilasciato

certificato qualificato di autenticazione di sito web: un CA di sito web che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all'allegato IV



Qualificazione dei servizi fiduciari



digital identity

information system F24 500 miliardi entrate

Digit-Café CAD sistema discussione progetti

88 milioni U.I. urbane 170 milioni F24 500 miliardi entrate

800 milioni ricette trasmesse 90 milioni dichiarazioni

certificata elettro digitale

FatturaPA Semplificazione Archivio Processi Conservazione Risparmio Fattura elettronica Efficienza

E-PROCUREMENT MANAGEMENT

certificata elettro digitale



- Academy FPA -

... e per finire: Q&A

Come si può rendere coerente la definizione di documento elettronico eIDAS con la definizione di documento informatico CAD?

Vigente eIDAS esso sostituisce la definizione del CAD.

Il nuovo CAD potrà introdurre una nuova definizione solo basandosi sulla definizione eIDAS e specializzandola, in quanto la materia trattata da eIDAS. Questo perché il Regolamento europeo, è norma di rango superiore nella gerarchia delle fonti del diritto.



Q&A

Come posso usare un servizio di recapito qualificato (similPEC) per colloquiare con un soggetto UE che abbia un altro sistema di recapito qualificato? Dovranno essere i fornitori ad avere un sistema di interazione tra le 2 soluzioni?

Ogni prestatore di servizi di recapito potrà richiedere la qualificazione secondo le specifiche procedure adottate da ogni Stato membro. È previsto che la Commissione pubblichi degli atti di esecuzione che indicheranno degli standard che costituiranno un riferimento (non obbligatorio) in tutta l'Unione.

Il mercato premierà i prestatori che soddisferanno meglio le esigenze dei propri utenti, spingendo all'interoperabilità anche transfrontaliera.



Q&A

Ma tutti i documenti che ora abbiamo firmato digitalmente (crittografia asimmetrica) e marcati temporalmente come sono visti in ambito europeo? Sono considerati validi (o delegittimati del loro valore legale)?

Dall'1 luglio varranno le regole eIDAS. I documenti firmati digitalmente e marcati temporalmente fino al 30 giugno, saranno validi fino alla loro naturale scadenza. Le marche temporali italiane non godono della presunzione di validità legale al di fuori dell'Italia dove la loro validità è valutata dal giudice, in caso di contenzioso.

- Academy FPA -



Q&A

Dal 1° luglio le firme digitali apposte con le regole attualmente in vigore in Italia non saranno valide neanche se usate solo in un contesto nazionale?

Le firme apposte prima dell'entrata in vigore ed i certificati già emessi saranno validi fino alla scadenza.

Eventuali firme generate in base alle vecchie regole non si ritiene che perdano la validità giuridica ma potrebbero non essere accettate dal ricevente, che potrebbe non riconoscerle.



Q&A

La nostra firma digitale italiana come si colloca nel quadro normativo europeo?

Il 1/7/16, il quadro legale per la firma elettronica sarà unico in tutta Europa. Quindi non si parlerà più di firme nazionali.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

